



**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO  
PER CONTO DEL  
COMUNE DI MANCIANO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELL'INTERO COMPLESSO SCOLASTICO DI SATURNIA CON UN DUPLICE INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CORPO DI FABBRICA "B" IN CEMENTO ARMATO E DI RICOSTRUZIONE PARZIALE AD UN SOLO PIANO DEL CORPO DI FABBRICA "A" IN MURATURA SUL SEDIME DELL'ESISTENTE". CUP H85E23000200004**

## PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 601 del 25/09/2025 il Comune di Manciano ha stabilito di affidare i lavori di "Ripristino dell'intero complesso scolastico di Saturnia con un duplice intervento di recupero strutturale e di ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica "B" in Cemento Armato e di ricostruzione parziale ad un solo piano del corpo di fabbrica "A" in muratura sul sedime dell'esistente", delegando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto.

In data 02/10/2025, con nota ns. prot. n.35224, integrata con nota ns. prot. 42589 del 10/12/2025, lo stesso Comune di Manciano ha trasmesso alla SUA delegata la citata determinazione a contrarre unitamente agli elaborati tecnici.

Con determinazione n.1989 del 11/12/2025 del dirigente della SUA della Provincia di Grosseto è stata approvata la documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, svolta in modalità telematica e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 c.1 di cui al D.lgs. 36/2023, ricorrendo all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana, Start (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menù di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato dal RUP con verbale di validazione del 09/12/2025.

La durata del procedimento è prevista dall'art. 17, c. 3, del Codice (allegato I.3), e decorre dalla data di pubblicazione del bando.

**Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Manciano – Frazione Saturnia Codice ISTAT 053014.

**Stazione unica appaltante:** Provincia di Grosseto con sede in Piazza Dante Alighieri n. 35 – 58100 Grosseto (GR) – Tel. 0564/484111 – PEC: [provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it), sito Internet: [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it),

**Ente Committente:** Comune di Manciano con sede in via Piazza Magenta, 1 - 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/62531-PEC:[comune.manciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.manciano@postacert.toscana.it) sito Internet: <https://www.comune.manciano.gr.it/c053014/hh/index.php>

NUTS: ITI1A CPV: 45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici  
CIG: come da piattaforma

CUP: H85E23000200004

CUI : L0112580535202500001

**Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del codice: Dott.ssa Francesca Sartucci, Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Manciano.

**Responsabile della procedura di gara** Dott.ssa Silvia Petri – Responsabile SUA della Provincia di Grosseto.

La Provincia di Grosseto opera come Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per conto del Comune di Manciano in forza della convenzione stipulata dalle parti in data 18.12.2024.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

---

## 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

**Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.**

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

---

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDA S o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d' identità elettronica (CIE) di cui all' art. 66 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.;

Per l'identificazione tramite credenziali gli operatori economici interessati dovranno utilizzare username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a. bando di gara come generato in piattaforma;
- b. disciplinare di gara;
- c. elaborati progettuali – capitolo informativo.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma sono reperibili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma al link <https://start.toscana.it>.

### **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la Piattaforma START nell'apposita **sezione “Chiariimenti”**, nell'area riservata alla gara. Le richieste potranno essere formulate fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella Piattaforma START nella Sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o con modalità diverse da quelle sopra dettagliate.

**Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).**

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”: è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione tramite PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto, inoltre, a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

### **3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO DELL'APPALTO**

L'Obgetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori di “Ripristino dell'intero complesso scolastico di Saturnia con un duplice intervento di recupero strutturale e di ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica “B” in Cemento Armato e di ricostruzione parziale ad un solo piano del corpo di fabbrica “A” in muratura sul sedime dell'esistente”, come meglio descritte negli elaborati tecnici.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il presente appalto, data la natura e specificità dei lavori cui si riferisce, consta di un unico lotto funzionale. Non è possibile attuare alcuna suddivisione in più lotti "funzionali", "prestazionali" o "quantitativi", poiché il frazionamento andrebbe a compromettere la corretta realizzazione delle lavorazioni, fortemente interconnesse fra loro, nonché l'economicità di esecuzione e l'efficacia complessiva dell'opera.

Avuto riguardo alla consistenza economica dell'intervento, ampiamente inferiore alla soglia determinata per l'apertura della concorrenza al mercato europeo, all'ubicazione dell'opera in luogo di bassa attrattiva per gli operatori esteri ed alla tipologia di lavori da affidare, si rileva che non sussiste un interesse transfrontaliero.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, al netto dell'IVA, ammonta ad € **2'164'640,48**.

I costi per la sicurezza ammontano a € **100'266,64** e non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono stimati in € **604'835,86** e non sono soggetti a ribasso (si veda quanto precisato di seguito in merito).

L'importo a base di gara soggetto a ribasso comprensivo dei costi della manodopera, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a € **2'064'373,84**.

L'appalto è finanziato in parte con fondi provenienti dalla regione Toscana, in parte con risorse del Comune di Manciano.

### **3.1 INCIDENZA MANODOPERA**

Il costo complessivo della manodopera ammonta ad € 304.254,04 con incidenza del 29,299%.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **604'835,86** non soggetti a ribasso, come calcolati nell'elaborato progettuale denominato "Quadro di incidenza della manodopera".

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto, dalla lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, si determina che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

### **3.2 CPV, CODICE ATECO E CCNL**

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del dlgs 36/2023 e dell'allegato I.01 al presente appalto si applicano i seguenti CCNL vigenti:

CATEGORIA LAVORI	CODICE	CPV	CODICE ATECO	CCNL
Prevalente	OG1	45214200-2	41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele e le medesime condizioni di sicurezza di quello di cui sopra indicato: in tal caso, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art.110 del citato D.Lgs.36/2023.

Nel caso il concorrente applichi un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante, dovrà essere resa una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 compilando il pertinente modello allegato alla documentazione di gara (Dichiarazione di Equivalenza CCNL) da inserire nell'apposito spazio nella piattaforma START.

L'appalto è compensato a **misura**.

#### **Prospetto delle lavorazioni:**

CATEGORIA	CLASSIFICA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	IMPORTO	INCIDENZA
OG1 edifici civili e industriali	III bis	Prevalente	€ 1.751.795,61	80,9%
OG11 impianti tecnologici	II	Scorporabile	€ 413.844,87	19,1%

#### **3.3 WHITE LIST (attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012)**

Nelle lavorazioni oggetto dell'appalto sono presenti talune delle seguenti attività di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;

pertanto i concorrenti o i soggetti esecutori delle suddette prestazioni (es. consorziate, subappaltatori) dovranno essere iscritti nella White List della Prefettura di competenza od essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta. La dichiarazione pertinente dovrà essere resa nell'apposito modello presente nella documentazione di gara.

#### **3.4 CAM**

L'esecuzione del presente appalto è condizionato al rispetto dei CAM previsti nei documenti progettuali.

L'operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare di impegnarsi al rispetto dei suddetti criteri, sottoscrivendo il pertinente modello.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI**

##### **4.1 DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto avrà durata pari a 420 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Da tale conteggio andranno espunti 30 giorni, durante i quali le lavorazioni saranno necessariamente sospese, al fine di dare corso ad indagini di natura archeologica, delle quali si farà carico il Comune di Manciano.

Si veda in merito il pertinente articolo dell'allegato capitolato speciale d'appalto.

##### **4.2 REVISIONE DEI PREZZI**

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., soltanto se tali variazioni, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al tre per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il tre per cento e comunque in misura pari al 90 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 5 del citato articolo 60.

#### **5. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

##### **5.1 PENALI**

Sarà applicata una penale giornaliera, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'uno per mille ( 1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

##### **5.2 PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente viene riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo e sulla base dei seguenti presupposti: approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto, esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio sarà erogato secondo i seguenti scaglioni temporali:

- da 1 a 15 giorni di anticipo 0,1‰;
- da 15 a 30 giorni di anticipo 0,2‰;
- oltre 30 giorni di anticipo 0,4‰.

L'ammontare del premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" al momento della conclusione dell'intervento sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

L'importo complessivo del premio riconosciuto non può superare l'1 per cento dell'importo contrattuale.

#### **6. OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni del Codice.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Per tutti e tre i citati consorzi, quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile; in particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

a) Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddirittorio con l'Operatore economico.

Per quanto riguarda le cause di esclusione non automatica si applicano gli artt. 95 e 98 del Codice; per i raggruppamenti temporanei si applica l'art. 97 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). A tal fine l'operatore economico esprime il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023e s.m.i. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo, o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### ***Self cleaning***

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 96 del Codice, la stazione appaltante provvede ad escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Il concorrente dovrà dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

#### *Altre cause di esclusione*

b) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

c) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure, in assenza delle condizioni di cui sopra, devono dichiarare di impegnarsi a far eseguire le suddette lavorazioni ad operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

d) Sono esclusi gli operatori economici che non hanno osservato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

e) Sono altresì esclusi gli operatori economici per i quali sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla

procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

## **8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

I requisiti di idoneità professionale richiesti, ai sensi dell'art. 100 c. 1 lett. a) del Codice, sono i seguenti:

- (*per le imprese italiane o straniere aventi sede operativa e/o legale in Italia*) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, co. 3 del Codice).
- (*per imprese straniere*) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.
- (*per Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.*) iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i.;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

### **8.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e dell'Allegato II.12 è richiesto:

- per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 edifici civili e industriali, il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, con classifica adeguata all'importo dei lavori oggetto dell'appalto. In particolare, l'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione SOA OG1 con classifica III BIS.
- per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG11 impianti tecnologici, il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, con classifica adeguata all'importo dei lavori. In particolare, l'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione SOA OG11 con classifica II. La suddetta categoria è interamente subappaltabile da parte dell'operatore economico in possesso di qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata (IV) a coprire l'intero importo delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale

oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al presente punto dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 co. 2 lett. b), c) e d) i requisiti di cui al precedente punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 67 del Codice.

**N.B.:** I suddetti requisiti di cui al punto 8.3) possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nelle pertinenti sezioni dei modelli da compilare, inoltre il concorrente potrà allegare nello spazio per la documentazione amministrativa aggiuntiva copia della attestazione SOA posseduta.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini della qualificazione per la esecuzione di lavori pubblici, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

### 8.3 CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al Paragrafo 6.1, lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

- **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria**

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del Codice, per i consorzi di cui all'articolo art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio, sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **8.4 Dichiarazioni di cui all'art 47 del D.lgs. 81/2008**

Il concorrente dovrà rendere, nel pertinente modello, le dichiarazioni di cui all'art 47 del D.lgs. 81/2008, che saranno soggette a verifica ai sensi dell'art. 16 della LR Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii.

#### **8.5 Patente a crediti**

Il concorrente, dovrà rendere nel pertinente modello, ai sensi dell'art 27, D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024 convertito in L. n. 56/2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le dichiarazioni relative al possesso della patente di cui al suddetto articolo. Sono tenuti a tale adempimento le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o siano in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

### **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente disciplinare .

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare nonché quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

È onere del concorrente inserire il contratto di avvalimento nella documentazione amministrativa, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che, come previsto dall'art. 101 comma 1 lett. b) del codice, il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario nei termini indicati da parte della Stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stessa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di tre giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno della parte II del DGUE. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'operatore economico inoltre, si dovrà impegnare a subappaltare una soglia non inferiore al 20% delle lavorazioni subappaltabili a PMI ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'apposito modello.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis del Codice.

## **11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato nella pertinente sezione del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Avuto riguardo alla tipologia degli interventi in questione, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, comma 1 del Codice relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La dichiarazione relativa all'assunzione dei suddetti impegni, di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene dichiarata nell'apposito modello, all'interno del quale il concorrente specifica altresì le modalità con le quali intende adempiere agli stessi.

**CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE.**

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

### **Rapporto sulla situazione del personale**

Gli operatori economici, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, allegandolo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui all'apposito modello ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa. La violazione del suddetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Inoltre, in riferimento alla dichiarazione di assolvimento degli obblighi inerenti il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:

a) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui all'apposito modello ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa.

b) Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale tutte le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta, rendendo la relativa dichiarazione nell'apposito modello, da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per ogni eventuale inadempienza relativa agli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali, di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate di cui all'art. 57, comma 2-bis e all'allegato II.3 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva l'applicazione di una penale pari all'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Secondo quanto previsto dall'Allegato II.3, articolo 1, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smi, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile quest'ultima limitatamente agli impiegati tecnici/amministrativi (e non per gli operai di cantiere). Tale dichiarazione viene resa nell'apposito modello.

La violazione dell'obbligo inerente la presentazione delle relazioni determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 dell'allegato II.3.

## **12. GESTIONE INFORMATIVA E PROCESSI BIM**

I concorrenti dovranno presentare l'offerta di gestione informativa, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato modello (modello Offerta di gestione informativa). Conformemente a tale offerta l'operatore economico aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, redigerà un Piano di Gestione Informativa (PGI), rispondente anche al capitolato informativo.

### **12.1 Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi**

Alla conclusione dell'intervento, l'affidatario dovrà garantire la consegna completa dei modelli e degli elaborati informativi nei formati di interscambio e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Informativa (PGI), assicurando in ogni fase la piena rispondenza alla normativa vigente in materia di metodologia BIM, nonché ai requisiti nazionali ed europei relativi alla protezione dei dati, alla sicurezza delle informazioni e alla

cybersecurity. L'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) della Stazione Appaltante è in fase di definizione; una volta operativo, l'affidatario provvederà al caricamento dei modelli e degli elaborati informativi nelle apposite sezioni, nel rispetto dei livelli di autorizzazione e delle misure di sicurezza richieste. In attesa dell'attivazione dell'ACDat della stazione appaltante, l'affidatario dovrà mettere a disposizione un ACDat conforme ai requisiti normativi, assicurando l'integrità, la riservatezza e la protezione dei dati e garantendo l'accesso ai tecnici incaricati dalla stazione appaltante mediante apposite e univoche credenziali.

### **13. GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria è disciplinata dal combinato disposto di cui all'art. 53 e 106 del Codice.

E' richiesta agli operatori economici concorrenti la presentazione della cauzione sopra indicata, avuto riguardo alla necessità di garantire la serietà delle offerte proposte, poiché l'intervento risulta beneficiario di un finanziamento, condizionato al rispetto di stringenti tempistiche nella fase esecutiva.

La garanzia provvisoria richiesta è pari al 1% dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione a favore della stazione appaltante.

Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'art. 53 comma 4.bis del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

<b>Oggetto dell'appalto</b>	Lavori di "Ripristino dell'intero complesso scolastico di Saturnia con un duplice intervento di recupero strutturale e di ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica "B" in Cemento Armato e di ricostruzione parziale ad un solo piano del corpo di fabbrica "A" in muratura sul sedime dell'esistente"
<b>Importo complessivo dell'appalto escluso IVA</b>	<b>€ 2.164.640,48</b>
<b>Importo cauzione o fidejussione (1%)</b>	<b>€ 21.646,40</b>
<b>CIG</b>	da visualizzare sulla piattaforma

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la tesoreria del Comune di Manciano, codice **IBAN IT07 C030 6972 2820 0010 0046 046** e avendo cura di inserire nella causale il CIG indicato nella Piattaforma e l'oggetto della procedura: : "LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTERO COMPLESSO SCOLASTICO DI SATURNIA CON UN DUPICE INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CORPO DI FABBRICA "B" IN CEMENTO ARMATO E DI RICOSTRUZIONE PARZIALE AD UN SOLO PIANO DEL CORPO DI FABBRICA "A" IN MURATURA SUL SEDIME DELL'ESISTENTE CIG \*\*\*\*\*".

La fidejussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione Appaltante invii la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Il concorrente indica nel Modello A.3, l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purchè la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato**  
[\*\*https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie\*\*](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

## 14. GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZE ASSICURATIVE

### 14.1 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 53 comma 4, 4 bis e dell'art. 117 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'art.53 comma 4.bis del D.lgs 36/2023e s.m.i..

### 14.2 ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore sarà altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; la polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo assicurato dovrà essere:

- Partita 1 - per impianti ed opere oggetto dell'appalto: euro 2.000.000;
- Partita 2 – per impianti ed opere preesistenti: euro 2.000.000.

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per la Partita 2; quanto sopra poiché le lavorazioni verranno eseguite su un immobile esistente.

Per la responsabilità civile verso terzi, tenuto conto dell'importo delle opere del presente intervento, ai sensi dell'art. 117 comma 10, il massimale è stabilito in 500.000 euro.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1 e 2, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

## 15. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo. Qualora l'operatore economico volesse effettuare un sopralluogo assistito da un tecnico dell'Amministrazione, potrà prendere a tal fine contatti mediante richiesta inviata con il sistema START entro il giorno 05/01/2026.

## **16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598/2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il contributo dovuto è di **€ 165,00**.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

**In considerazione del fatto che la gara si svolge con l'inversione procedimentale e alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6/2025, ciascun partecipante è tenuto a caricare una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, unitamente alla documentazione relativa all'offerta economica, all'interno dello spazio appositamente predisposto sulla Piattaforma.**

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione appaltante richiederà, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento e, in caso di persistente inadempimento, dichiarerà inammissibile l'offerta, con segnalazione all'Anac, affinché attivi le procedure di riscossione coattiva.

N.B.: L'operatore economico che non adempia alla suddetta richiesta della stazione appaltante, nel termine assegnato, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **17. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50, c. 4 e 108 c. 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, del Codice.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023e s.m.i., applicando il Metodo A, in relazione al numero delle offerte ammesse.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023e s.m.i.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La stazione appaltante si riserva eventualmente la facoltà di esaminare la documentazione amministrativa anche del secondo in graduatoria.

## **18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma.

**Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.** L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

**le ore 09:00 del giorno 16/01/2026**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 megabyte per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

**REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito Start nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

Si richiamano, inoltre, le norme tecniche richiamate nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche”, pubblicato nella Piattaforma.

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

**La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma attraverso la sezione denominata "comunicazioni", la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui moduli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore. Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

## **19. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui all'art. 101 del Codice le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione nonché la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttoria ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali comunicazioni verranno inviate dalla Stazione appaltante agli Operatori economici interessati tramite piattaforma START. A loro volta gli Operatori saranno tenuti a rispondere alla richiesta di soccorso istruttorio tramite la Piattaforma stessa.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

L'operatore economico che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

## **20. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo;
- (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo;
- (per tutti) dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo;
- (se previsto) documentazione da rendere '*in casi specifici*', secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo;
- (per tutti) ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate sub E nel presente articolo;
- (per tutti) cauzione provvisoria;
- (per tutti) dichiarazione relativa al CCNL applicato.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La Piattaforma telematica START consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e

lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

#### **A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La Domanda di partecipazione reca le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

N.B.: Per il corretto funzionamento della Piattaforma START è necessario generare il PDF di “domanda di partecipazione” elaborato dalla Piattaforma, firmarlo e caricarlo nuovamente a sistema.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- Completare:
  - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione”;
  - Il passo 2 “Carica documentazione” da qui cliccare sul tasto “crea” per creare il form “Domanda di partecipazione”. Al termine della compilazione cliccare su “Salva e genera PDF”, salvare il documento sul proprio computer, firmarlo digitalmente ed inserirlo a sistema cliccando su “Carica documento”.

Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
- i dati identificativi del socio unico;

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti) ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo tenendo presente che:

- le imprese mandanti possono generare, compilare e inserire sul sistema la “domanda di partecipazione” autonomamente.

Sia nel caso in cui la mandante generi la propria domanda di partecipazione, sia nel caso in cui la mandataria generi la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori, ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate nell'apposita sezione del presente disciplinare.

Se l'offerta è sottoscritta da un **procuratore**, il concorrente allega alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento da allegare solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore.

#### **B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il DGUE contiene le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- la dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

La Piattaforma telematica START consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di compilare e inserire il DGUE sul sistema in maniera autonoma.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;

- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE costituiti o costituendi;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dall/e consorziate /e per la/le quale/i il consorzio concorre e dalla/e consorziata/e esecutrice/i. N.B. **Inoltre solo nei consorzi stabili ciascuna consorziata non esecutrice che presta i requisiti speciali deve rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali.**
- dall'impresa ausiliaria.

### **C – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modello Dichiarazioni integrative**. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente dovrà indicare il CCNL applicato mediante l'apposito **Modello**.

Le dichiarazioni relative al **Modello “Dichiarazioni Integrative”** e **Modello “CCNL applicato”** devono essere rese da:

- tutti i soggetti concorrenti (imprenditore individuale o società);
- da ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito, ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) costituito o costituendo;
- dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dall/e consorziate /e per la/le quale/i il consorzio concorre e dalla/e consorziata/e esecutrice/i. N.B. **Inoltre solo nei consorzi stabili ciascuna consorziata non esecutrice che presta i requisiti speciali deve rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali (Modello “Dichiarazioni Integrative”).**
- dalle imprese ausiliarie.

Si rammenta che **nel caso in cui si dichiari di applicare un CCNL diverso** da quello indicato nei documenti di gara, questi dovranno altresì compilare il **Modello** “Dichiarazione di equivalenza CCNL” nel quale dichiareranno l’equivalenza delle tutele nei confronti dei dipendenti, inserendolo nell’ambito della **documentazione amministrativa**.

Le eventuali consorziate esecutrici o che prestano i requisiti, o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modello** “Dichiarazioni consorziate ausiliarie”.

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, i **Modelli** “Dichiarazione relativa all’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” La dichiarazione deve essere presentata da:

- tutti i soggetti concorrenti (imprenditore individuale o società);
- da ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito, ai sensi dell’art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) costituito o costituendo;
- dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, di cui all’art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dall/e consorziate /e per la/le quale/i il consorzio concorre e dalla/e consorziata/e esecutrice/iN.B. **Inoltre solo nei consorzi stabili ciascuna consorziata non esecutrice che presta i requisiti speciali deve rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali;**
- dalle imprese ausiliarie.

Gli operatori economici partecipanti in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari o GEIE costituendi devono compilare il **Modello** “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti” da compilarsi a cura di tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE.

#### **D – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI**

L’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**In caso di ricorso all’avalimento di cui all’art. 104 del Codice, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:**

- il DGUE;
- il Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaurente:
  - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) l’indicazione delle finalità dell’avalimento;
  - d) indicazioni circa l’onerosità;

e) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- il **Modello** “Dichiarazioni consorziate ausiliarie” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il **Modello** “Dichiarazione relativa all’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.”;
- attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE producendo il **Modello A.3**;

**I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare altresì:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (**Modello** “Dichiarazioni Integrative”).

**I consorzi ordinari o GEIE già costituiti devono presentare altresì:**

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (**Modello** “Dichiarazioni Integrative”).

**I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti devono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:**

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (**Modello** “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”);
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (**Modello** “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”);
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (**Modello** “Dichiarazioni integrative”).

**Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (**Modello** “Dichiarazioni integrative”).

**Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica devono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (**Modello** “Dichiarazioni integrative”);

Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo devono altresì presentare:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- d) (Mod. “Dichiarazioni integrative”);

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- a) copia del contratto di rete;
- b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (Mod. “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”);
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (Mod. “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”);
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. “Dichiarazioni integrative”).

#### **E – IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

**N.B.:** in caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di **€ 16,00** da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- e) modello F24 - Versamenti con “elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573;
- f) acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

- g) servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio;

#### **F – CAUZIONE PROVVISORIA**

Vedi articolo pertinente del presente disciplinare.

#### **G - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA**

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio l'offerta di gestione informativa.

#### **H - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA**

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa relativa alle seguenti ipotesi:

- contratto di avvalimento;
- dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE/Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc (**Modello** “impegno raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”);
- atto di costituzione r.t.i./GEIE/aggregazioni di rete/consorzi ordinari;
- dichiarazione domanda concordato preventivo;
- dichiarazione concordato con continuità aziendale;
- dichiarazione di equivalenza CCNL (**Modello** “Dichiarazione di equivalenza CCNL”).

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs 14/2019.

- Dichiarazone del professionista. In caso di concordato con continuità aziendale il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma , lett. o) del d.lgs 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/ RTP/ GEIE/Consorzio già costituito con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco dei consorziati, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

- Contratto di rete:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e allora:**

- in caso di RTI costituito:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- in caso di RTI costituendo:

- a) copia del contratto di rete;
- b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al raggruppamento, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le quote di esecuzione riferite ai singoli operatori economici facenti parte della rete.

Eventuale copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale

Se l'operatore economico impiega più di 50 dipendenti, e tenuto a produrre, in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, recante l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Tale documento deve essere inserito nell'apposito spazio riferito.

## 21. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

### 21.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata, **in ribasso percentuale (%), rispetto all'importo di € 2'064'373,84 al netto dei costi per la sicurezza e dell'IVA, espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali.**

Si precisa che il suddetto importo è comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo relativo al costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, non sono ribassabili.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.

Resta la possibilità per l'operatore economico aggiudicatario di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

**N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

**N.B.** All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

- **gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**<sup>1</sup>, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti, i suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire i suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

## 21.2 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.

Gli operatori economici dovranno inserire tra la documentazione tecnica la documentazione a comprova del pagamento del contributo A.N.A.C. di cui al pertinente articolo del presente disciplinare.

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento e, in caso di persistente inadempimento, dichiara inammissibile l'offerta, con segnalazione all'Anac, affinché attivi le procedure di riscossione coattiva.

<b>N.B.: L'operatore economico che non adempia alla suddetta richiesta della stazione appaltante, nel termine assegnato, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

## **22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

Ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura si è stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione per tutti i concorrenti dell'offerta economica dei concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente proponente la migliore offerta non anomala.

Il Seggio di gara monocratico è formato dal dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto ed opererà alla presenza di due idonei testimoni.

La data e l'orario delle varie sedute sarà resa nota ai partecipanti mediante comunicazione sul sistema con almeno 24 ore di anticipo.

Le sedute di gara non saranno pubbliche in quanto *“la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su Piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica”* (Consiglio di Stato n. 1700/2021).

Gli esiti delle sedute saranno resi noti con apposite comunicazioni all'interno del sistema telematico START.

L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

Il seggio di gara provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e procede ad eventuali esclusioni/soccorsi istruttori.

Il sistema in automatico:

- predispone la graduatoria;
- individua le offerte anomale.

Il seggio procede:

- all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, fatta salva la riserva sopra espressa relativa all'apertura della documentazione del secondo o.e. in graduatoria;
- alla verifica della suddetta documentazione e attiva l'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare.

Il seggio di gara si riserva la possibilità di poter sospendere la seduta per approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.

I calcoli per individuare la soglia di anomalia saranno effettuati in automatico dalla piattaforma START. Il metodo applicato sarà: il metodo A di cui all'allegato II.2 al codice.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., applicando il Metodo A, in relazione al numero delle offerte ammesse. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero di offerte ammesse è inferiore a 5.

Nel caso in cui ricorrono i presupposti previsti dall'art. 54 comma 1 del Codice e quindi non si possa procedere con l'esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a 5, si procederà a proporre l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 110 del Codice.

Il Seggio di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo pertinente articolo.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e qualora permanga l'ex aequo si procede con un sorteggio pubblico per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

**La prima seduta di gara si terrà in data 16/01/2026 ore 09:30, in modalità non pubblica, secondo l'indirizzo espresso nella sentenza sopra citata.**

Il seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

### **23. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Considerato che i lavori oggetto dell'appalto non presentano un interesse transfrontaliero certo, si applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice. La soglia di anomalia sarà calcolata secondo il "Metodo A", come descritto nell'allegato II.2 al D Lgs 36/2023 e s.m.i. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale perché le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5, non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice e si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP; in caso di particolare complessità delle valutazioni o delle specifiche competenze richieste, il RUP potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione sarà formulata al termine del relativo procedimento.

### **ART. 24 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta del presente disciplinare (documentazione amministrativa ed offerta economica) entro il termine stabilito al pertinente articolo, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione indicate nel presente disciplinare;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato;

- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta:

la garanzia provvisoria e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l' OFFERTA ECONOMICA:

- manchi;

- non contenga l'indicazione dei ribassi offerti e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema o richieste dalla Stazione Appaltante;

- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;

- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero;

- sia compilata in modo difforme da quanto indicato nel presente disciplinare;

- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70, comma 4, del Codice;

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. La Stazione Appaltante, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.

## **25. AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dalla legge.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dalla legge.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023e s.m.i., i contratti saranno stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di intervento a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, pertanto, dovrà comunicare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al Codice di comportamento così come pubblicato nella pagina web del Comune di Manciano.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

## **29. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023e s.m.i., e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Grosseto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze alla Via Ricasoli n. 40, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 213 del Codice.

## **31. TRATTAMENTO DATI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Provincia di Grosseto tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed

all'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, e acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto o dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 679/2016, è il Dott. Santo Fabiano ([dpo@santofabiano.it](mailto:dpo@santofabiano.it) oppure [dpo@provincia.grosseto.it](mailto:dpo@provincia.grosseto.it)).

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

## **32. CLAUSOLE FINALI**

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del codice e alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

### ***II DIRIGENTE***

*Dott.ssa Silvia Petri*